

	Comune di Santo Stefano Ticino Prov. di Milano	C.C.	Numero: 16	data: 16-06-2015
	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2015			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di Giugno alle ore 21,00 nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 1^a convocazione.

Elenco consiglieri:

		Presenti
1)	TUNESI DARIO	SI
2)	ZANZOTTERA ALESSIO	SI
3)	CASTIGLIONI MASSIMILIANO	SI
4)	GANZELMI ROBERTA NICOLE	SI
5)	CUCCHETTI FABIO	SI
6)	SPAZZADESCHI FERDINANDO	SI
7)	OLDANI LISA	NO
8)	DE VECCHI FABIO	SI
9)	BRAMBILLA GIUSEPPE	SI
10)	CHIODINI MARCO	SI
11)	DI MUOIO COSTABILE	SI
12)	VISMARA FIORENZO	SI
13)	SERATI ELDA	SI

Partecipa alla seduta il Dr. Sandro Rizzoni – Segretario del Comune di Santo Stefano Ticino.

Il Sig. Dario Tunesi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone il Sindaco.

VISTO l'art.1, comma 639, della L. 27/12/2013, n.147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 31.05.2015 , il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 31.07.2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, che viene presentato nella medesima seduta di questo Consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale l'aliquota dell'imposta municipale propria stabilita per l'anno 2015 è la seguente:
 - Abitazione Principale: 3 per mille con detrazione di € 200,00
 - Altri immobili: 6,5 per mille
 - Terreni agricoli 5,0 per mille
- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- tutte le fattispecie appena più sopra richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei

servizi indivisibili in precedenza richiamati e come risulta dall'allegato a) al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire l'aliquota relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

- 2,00 x mille per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili

- 1,7 x mille per tutti gli altri immobili;
- di determinare l'esenzione in misura € 30,00 a favore dei contribuenti con reddito fino ad € 15.000,00, detrazione da ripartire in misura proporzionale alla percentuale di possesso e al periodo di utilizzo dell'immobile;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 575.000,00 necessario al mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Settore finanze e tributi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art.49 T.U. – D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Consiglieri presenti e votanti	n.12
Assenti	n. 1
Voti favorevoli	n. 8
Astenuti	n. 3 (Di Muoio – Serati – Vismara)
Contrari	n. 1 (Chiodini)

espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
 - 2,00 per mille per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ed i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - 1,7 per mille per tutti gli altri immobili;
- 2) di determinare l'esenzione di **€.30,00** a favore dei contribuenti con reddito fino ad €.15.000,00, detrazione da ripartire in misura proporzionale alla percentuale di possesso e al periodo di utilizzo dell'immobile;
- 3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
- 5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

Successivamente,

Consiglieri presenti e votanti	n.12
Assenti	n. 1
Voti favorevoli	n. 8
Astenuti	n. 3 (Di Muoio – Serati – Vismara)
Contrari	n. 1 (Chiodini)

espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO A)

SERVIZI INDIVISIBILI - INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI

I costi dei servizi indivisibili sotto elencati, ai sensi dell'art.1 comma 682 della Legge 147/2013, saranno coperti dal gettito della TASI. Le voci di spesa sono tratte dal Bilancio di Previsione 2015:

Servizio Indivisibile	Previsione di competenza	Intervento
Illuminazione Pubblica e servizi connessi	€ 182.000,00	Acquisto beni e servizi
Servizi Demografici	€ 96.000,00	Personale
	4.500,00	Spese funzionamento
Servizio biblioteca	€ 34.000,00	Spese funzionamento
Polizia Locale	€ 86.000,00	Personale
	8.000,00	Spese funzionamento
Viabilità e Tutela ambiente	€ 60.000,00	Manutenzione
Servizio necroscopico	€ 33.000,00	Personale
Assistenza e servizi alla persona	€ 71.500,00	Acquisto beni e servizi
TOTALE	€ 575.000,00	

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
Provincia di Milano

Allegato alla proposta di:

Deliberazione Consiglio comunale N. 16 del 16-06-2015
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2015.

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere

Favorevole

Contrario

Li 08.06.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Maria Colombo

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere

Favorevole

Contrario

Li 08.06.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Maria Colombo

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. (limitatamente alle variazioni di bilancio)

In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, l'atto proposto risulta essere coerente ed attendibile con riferimento alle previsioni di bilancio, nonché alla verifica effettuata dello stato di accertamento delle entrate e di impiego delle spese, si esprime parere

Favorevole

Contrario

Li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
Prov. di Milano
Via Garibaldi n.9 – C.A.P. 20010

Delibera C.C. n. 16 del 16-06-2015

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consigliare.

Esteso e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Dario Tunesi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Sandro Rizzoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000)

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Santo Stefano Ticino, li **- 1 LUG. 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Sandro Rizzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000)

Si certifica che in data _____ la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi del III comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma IV)

Santo Stefano Ticino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Sandro Rizzoni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Santo Stefano Ticino, li **- 1 LUG. 2015**

UFFICIO SEGRETERIA
Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppina Bertani